

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 8 del 17/02/2000 - rif.**

Determinazione n. 8 del 17/02/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 37bis - Codici 37/bis

Il termine del 30 giugno, di cui all'art.37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, entro il quale i soggetti promotori devono presentare le proposte, é perentorio, data la sua funzione di garantire la par condicio tra i concorrenti. I termini del 31 ottobre e del 31 dicembre, rispettivamente previsti dall'art.37 ter e art.37 quater della L. 109/94, per la valutazione delle proposte dei promotori finanziari e per l'indizione della successiva gara, hanno carattere sollecitatorio, in quanto preordinati a esigenze di operatività dell'azione amministrativa e coerenti con lo svolgimento cronologico del programma triennale.